La possibilità prospettata dal giudice di Padova (in allineamento alle Sezioni Unite) di un obbligo di contraddittorio più intenso in ordine alle rappresentazioni fattuali e più affievolito per i motivi di diritto **non trova conferma nella stesura della norma**, la quale indistintamente riferisce a un contraddittorio informato ed effettivo in ordine a tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi gli organi della giurisdizione tributaria. Inoltre, nel diritto tributario, la ragione giuridica non si limita a supportare la rilevanza giuridica del fatto, ma genera e con nesso diretto l'obbligazione tributaria. Il fatto economico, pur imprescindibile, ha un ruolo solo strumentale verso l'obbligo impositivo, dal momento che è solo la regola giuridica a commutarlo in obbligazione tributaria. La mancanza del modulo di diritto lascia la fattispecie fattuale nell'anonimato fiscale, priva di una qualsiasi rilevanza impositiva e da tale fondamentale ingerenza della regola giuridica nella configurazione costituzionale dell'obbligazione tributaria, qualora proprio si voglia intravedere un rapporto gerarchico tra il fatto e la regola di diritto, appare essere quest'ultima a prevalere e non il primo.

Inoltre, sono proprio **le peculiarità dell'atto impositivo e le sue eccezionali prerogative di ingerenza autoritativa** nei diritti patrimoniali di rango costituzionale del contribuente a escludere che un contraddittorio di rilevanza solo parziale (quella raccordata alla fattispecie fattuale) possa ritenersi coerente con l'art. 6-bis dello Statuto del Contribuente, in unione con le prescrizioni della legge delega (art 17 L. 111/2023) che lo hanno previsto, ricongiungendovi l'insanabile nullità dell'atto impositivo menomato del contraddittorio anticipato. Anche, quindi, se in materia processuale vale il generale principio nova iure curia, nella controversia attinente il rapporto d'imposta la regola giuridica, proprio perché indistricabilmente incapsulata nella delineazione costituzionale dell'obbligazione tributaria e imprescindibile elemento strutturale della medesima, non appare in alcun modo giustificabile una sua rilevanza attenuata rispetto al fatto, come invece intenta il giudice di Padova al chiaro scopo di salvaguardare l'avviso di accertamento.

La tesi, ormai divenuta diritto vivente in virtù della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 25.07.2025, n. 21271, **consacra l'ennesima inutilità di una norma legiferata a tutela di un diritto del contribuente al contradditorio preventivo che proprio non deve esistere**.

